



## *Il Ministro della Transizione Ecologica*

### **DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

**VISTO** il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, e, in particolare, gli articoli 2 e 6;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che la predetta Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Abruzzo, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, integrata con valutazione di incidenza ambientale, presentata dalla Eco Fox s.r.l. con nota acquisita al prot. n. 21402/DVA del 16 agosto 2019 per il progetto "Realizzazione nuovo sealine e campo boe per scarico oli vegetali e propri derivati da navi cisterna" nel Porto di Vasto;

**VISTA** la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 4 settembre 2019, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta istanza per la consultazione del pubblico;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

**ACQUISITE** le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nel parere n. 39 del 21 dicembre 2020;

**ACQUISITE** le controdeduzioni del proponente, anch'esse considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel citato parere n. 39 del 21 dicembre 2020;

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti rientrano tra le tipologie di opere di cui all'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 al punto 11) *“Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse”*;

**CONSIDERATO** che il progetto prevede la realizzazione di un campo boe per l'attracco delle navi off-shore e di una sealine, ossia di oleodotti sottomarini costituiti da una tubazione da 12” e una da 6” di servizio, per il trasferimento di oli vegetali allo scopo di rifornire lo stabilimento Eco Fox di Vasto;

**CONSIDERATO** che dal campo boe le navi scaricheranno gli oli vegetali greggi, o derivati degli oli greggi, i quali saranno veicolati, attraverso la sealine, verso lo stabilimento e poi stoccati negli appositi serbatoi all'interno dello stabilimento dove si eseguono le successive lavorazioni;

**CONSIDERATO** che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che da tale ricognizione è emerso che l'area di progetto non è all'interno di un sito appartenente alla Rete Natura 2000, ma che nei pressi dello stabilimento Eco Fox si trova il Sito di Interesse Comunitario denominato (SIC) “IT7140108 - Punta della Penna - Punta Aderci”;

**CONSIDERATO** che per il SIC è stato effettuato lo studio per la valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 39 del 21 dicembre 2020, assunto al prot. n. 109450/MATTM del 28 dicembre 2020;

**CONSIDERATO** che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, alla luce dello studio di incidenza, non ha rilevato effetti significativi negativi sugli habitat e sulle specie tutelate;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali e raccomandazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, n. 4897 del 12 febbraio 2021, assunto al prot. n. 16961/MATTM del 18 febbraio 2021;

**PRESO ATTO** che non è pervenuto il parere della Regione Abruzzo;

**CONSIDERATO** che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 39 del 21 dicembre 2020, costituito da n. 59 pagine;
- b) parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, n. 4897 del 12 febbraio 2021, costituito da n. 6 pagine;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### ***(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)***

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di "Realizzazione nuovo sealine e campo boe per scarico oli vegetali e propri derivati da navi cisterna" nel Porto di Vasto, presentato da Eco Fox s.r.l., subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

### **Art. 2**

#### ***(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 39 del 21 dicembre 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### **Art. 3**

#### ***(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 4897 del 12 febbraio 2021. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### **Art. 4**

#### ***(Verifiche di ottemperanza)***

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dei soggetti individuati a tal fine nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, mentre il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3, si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

#### **Art. 5** **(Pubblicazione)**

1. Il presente decreto è notificato al proponente, al Ministero della cultura, all'ISPRA, all'ARTA Abruzzo, all'Autorità di bacino distrettuale, ed alla Regione Abruzzo, la quale ne cura la trasmissione alle altre amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è reso disponibile sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenuto conto del cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia del presente decreto è fissata in 5 anni, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini di decorrenza sono computati con le medesime modalità.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE  
ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Dario Franceschini